

**CRITERI GENERALI PER IL TRASFERIMENTO E L'IMPIEGO DI PERSONALE  
PRESSO LA COMUNITA' MONTANA/UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO PER LO  
SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA**

**Art. 1  
Principi generali**

1. Il personale dei Comuni adibito ad attività oggetto di conferimento alla Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni del Frignano nell'ambito di accordi convenzionali sottoscritti, viene trasferito negli organici della stessa, in applicazione dell'art. 31 del T.U. delle norme sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.), con le garanzie previste dall'art. 2112 del Codice Civile.
2. In particolare, il rapporto di lavoro prosegue con la Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni del Frignano, senza soluzione di continuità, e i lavoratori conservano tutti i diritti che ne derivano. Il Comune di appartenenza organica di ciascun lavoratore e la Comunità/Unione sono obbligati in solido per tutti i crediti vantati dal dipendente nel momento del trasferimento.
3. La Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni del Frignano, è obbligata ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi, anche decentrati, per ciascun lavoratore alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che vengano sostituiti da altri contratti applicabili nella Comunità Montana stessa, secondo quanto verrà stabilito in sede di contrattazione decentrata.
4. La Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni del Frignano si impegna ad avviare la contrattazione decentrata per la corretta definizione e omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi riconosciuti al personale trasferito in relazione alla tempistica di trasferimento del personale.

**Art. 2  
Criteri e modalità del trasferimento**

1. Viene trasferito negli organici della Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni del Frignano, con le garanzie di cui all'art. 1, il personale dei Comuni adibito agli uffici e ai servizi conferiti, impiegato per la totalità del proprio tempo di lavoro su tali servizi.
2. I dipendenti che presso il Comune di appartenenza assicurano funzioni e/o mansioni afferenti a più ambiti funzionali e/o di servizio, che non sono contestualmente oggetto di conferimento alla Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni, sono di norma distaccati a prestare servizio presso la stessa, secondo criteri e modalità da concordarsi con le Amministrazioni di appartenenza.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, nei soli casi di singola risorsa umana adibita a mansioni in più ambiti di attività, senza che ricorra evidente prevalenza d'impegno sull'una o sull'altra, è svolta specifica e individuale valutazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e gestionali dell'Amministrazione di provenienza organica e delle aspettative espresse dal lavoratore.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, sono poste in essere tutte le misure necessarie per garantire comunque la conservazione, in capo al dipendente, del livello di professionalità acquisito e per assicurare, allo stesso, congrui margini di successivo sviluppo professionale.
5. In ogni caso, il processo di unificazione deve costituire, in prospettiva, occasione per il superamento e la definizione di eventuali condizioni individuali di lavoro caratterizzate, in concreto e a prescindere dal formale inquadramento, da parziale indeterminazione d'impiego.



  
*Luigi Pavesi*  
*Mario C.* *Amante* *Ferrari* *AP*



### Art. 3

#### Gestione del personale presso la Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni del Frignano

1. Il personale trasferito dai Comuni alla Comunità Montana/Unione sarà utilizzato per il funzionamento dei servizi conferiti sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta della Comunità Montana/Unione dei Comuni nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali collettive nel tempo in vigore.
2. Compatibilmente con le esigenze funzionali ed organizzative dei servizi associati, l'ampia estensione territoriale e l'esistenza di una pluralità di sedi di lavoro possono rappresentare per gli operatori maggiori opportunità di impiego e di sviluppo professionale.
3. In particolare, l'articolazione organizzativa e la strutturazione unitaria dei servizi sociali in forma di rete territoriale potrà essere accompagnata, quando necessario, da processi di sviluppo professionale finalizzati al costante adeguamento dei livelli di conoscenze e di abilità operative del personale alle concrete esigenze gestionali dei servizi.

### Art. 4


#### Sede di servizio

1. Per sede di servizio si intende il luogo e/o l'ufficio presso il quale il dipendente è ordinariamente assegnato per la gestione del rapporto di lavoro e per il recapito delle disposizioni di servizio.
2. A ogni dipendente transitato alle dipendenze della Comunità Montana del Frignano/Unione è assegnata una sede di servizio presso la quale registrerà di norma la propria presenza.
3. E' necessario prevedere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del personale tra il Comune di provenienza e la sede del servizio associato attraverso una rigorosa pianificazione delle attività.
4. Eventuali assegnazioni di personale tra sedi diverse di servizio sono attuate previa valutazione organizzativa da parte del Responsabile della gestione associata che ne definisce le modalità operative.
5. Ogni dipendente assunto dalla Comunità Montana/Unione è assegnato funzionalmente ad un sub ambito funzionale ed a una sede, con la possibilità di essere chiamato a prestare servizio e a registrare la presenza presso la sede della gestione associata.
6. Al personale utilizzato su servizi in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004, che effettua spostamenti fuori dalla sede di servizio, può essere riconosciuto il rimborso di spese di viaggio nei limiti previsti dall'art. 41, commi 2 e 4 del CCNL 14.9.2000, richiamato dall'art. 14 citato, qualora l'utilizzo del mezzo proprio costituisca lo strumento più efficace, efficiente ed economico per il conseguimento dell'interesse pubblico, secondo una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti.

### Art. 5

#### Personale incaricato di funzioni dirigenziali e su posizioni d'area organizzativa

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti presso i Comuni ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. (D.lgs. n. 267/2000) e quelli attribuiti su posizioni d'area organizzativa, qualora riferiti ad uffici e/o servizi assegnati in tutto o in parte alla Comunità Montana/Unione, sono fatti oggetto di riordino, presso ciascun Comune, in coerenza con i nuovi assetti organizzativi assunti dalle strutture e dalle attività, nel rispetto dei criteri previsti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2. Il personale di cui al comma 1 è trasferito alla Comunità Montana/Unione quando, a prescindere dall'incarico e dalla sua scadenza, risulti comunque assegnato alla Comunità, ai sensi dell'art. 2.



Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page. The stamps include the text "Comunità Montana Frignano" and the number "2".

## Art. 6

### Fondo della Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni del Frignano per lo sviluppo professionale e la produttività

1. La Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni costituisce il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 31 del C.C.N.L. del 22.1.2004 e successive integrazioni, la cui consistenza iniziale è determinata dal trasferimento delle somme accantonate allo stesso titolo dai Comuni aderenti alla convenzione, idonea a garantire la corresponsione, al personale trasferito, dei trattamenti economici gravanti sul fondo stesso.
2. L'individuazione della quota di risorse di cui al comma 1. da trasferire alla Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni avviene in sede di contrattazione decentrata, in collegamento con la contrattazione integrativa decentrata in atto presso i Comuni di provenienza organica.
3. Il finanziamento del fondo avviene contestualmente a corrispondenti riduzioni dei fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituiti presso i Comuni associati, con riguardo alla quota di risorse umane trasferite alla Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni. Il computo è effettuato avendo riguardo alla consistenza dei fondi e alla definizione della contrattazione decentrata relativa all'anno precedente a quello relativo al trasferimento.
4. Le Amministrazioni Comunali e la Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni sono impegnate a concludere con urgenza la eventuale contrattazione decentrata riferita agli anni 2012/2013, allo scopo di garantire la pronta apertura della contrattazione di cui al comma 2.

## Art. 7

### Accordi decentrati della Comunità Montana del Frignano/Unione dei Comuni del Frignano

1. E' obiettivo fondamentale e condiviso la definizione di livelli di trattamento integrativo omogeneo per i dipendenti, con riguardo alle situazioni di lavoro assimilabili per inquadramento, mansioni ed effettivo impegno. In particolare, verrà perseguita la definizione di strumenti disciplinatori comuni per gli istituti fondamentali di trattamento economico e normativo.

## Art. 8

### Ipotesi di revoca e/o recesso dalla convenzione

1. In ipotesi di revoca e/o recesso dalla convenzione, il personale viene trasferito ai Comuni facenti parte della Comunità Montana/Unione in cui si verifichi tale ipotesi.
2. Il trasferimento ai Comuni, da effettuare anch'esso sulla base delle garanzie previste dalle norme richiamate all'art.1, e successive modifiche e integrazioni, interviene attraverso la distribuzione ai Comuni delle risorse umane di cui al comma 1 secondo i criteri che saranno oggetto di specifico confronto concertativo e, comunque, nel rispetto dei seguenti principi generali:
  - a) il personale trasferito alla Comunità Montana del Frignano/Unione rientra, di norma e preferenzialmente, presso il Comune di provenienza organica che riacquista la funzione, anche in caso di sviluppo professionale di carriera rispetto al posto e alla categoria di inquadramento d'origine, a condizione che l'eventuale sviluppo di carriera presso la Comunità risulti coerente con gli assetti dotazionali rideterminati ai sensi del successivo comma 3, lettera b);
  - b) il personale assunto dalla Comunità Montana del Frignano/Unione successivamente al conferimento dei servizi associati sociali è riassegnato ai Comuni tenendo conto, ove possibile, dell'allocatione territoriale dell'ufficio o della struttura in cui è impiegato;
  - c) qualora un dipendente non intenda rientrare nel Comune di provenienza potrà richiedere di rimanere alle dipendenze della Comunità Montana/Unione. La Comunità Montana/Unione avrà la facoltà di accogliere l'istanza in relazione alle proprie esigenze organizzative e possibilità assunzionali;

Sanavito  
Pondici

AP  
M. Alessandrini

- d) ai fini della predisposizione del piano di distribuzione di cui al successivo comma 3, si terrà conto per quanto possibile delle istanze volontarie di trasferimento e/o interscambio di sede o struttura;
- e) il trasferimento del personale ai Comuni comporterà automaticamente il trasferimento agli stessi delle risorse destinate al trattamento economico accessorio, costituite nell'ambito del Fondo destinato alle risorse decentrate nell'ultimo anno solare, da destinare nel rispetto delle normative vigenti in materia;
3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, si procederà come segue:
- a) la Comunità Montana del Frignano/Unione informerà preventivamente le rappresentanze sindacali dei lavoratori della necessità di trasferimento del personale, nei termini previsti dalla disciplina di legge e contrattuale nel tempo in vigore;
- b) tutti i Comuni preventivamente approveranno, congiuntamente con la Comunità Montana/Unione, un piano di distribuzione per adeguare le proprie dotazioni organiche, individuando formalmente i posti di cui abbisognano per la riacquisizione delle funzioni e/o dei servizi a suo tempo conferiti alla Comunità Montana/Unione stessa ;
- c) si procederà ad informare tutto il personale della Comunità Montana del Frignano/Unione potenzialmente interessato al procedimento;
- d) successivamente, la Comunità Montana del Frignano/Unione procederà con i trasferimenti del personale ai rispettivi Comuni.
4. In ipotesi di recesso di un Comune dalla convenzione, la riassegnazione del personale seguirà il seguente schema minimo fondamentale:
- a) la Comunità Montana del Frignano/Unione informerà preventivamente le rappresentanze sindacali dei lavoratori della necessità di trasferire personale, nei termini previsti dalla disciplina di legge e contrattuale nel tempo in vigore;
- b) il Comune recedente rideterminerà, preventivamente, la propria dotazione organica, individuando formalmente i posti di cui abbisogna per la riacquisizione delle funzioni e/o dei servizi a suo tempo conferiti alla Comunità;
- c) si informerà tutto il personale della Comunità Montana del Frignano/Unione potenzialmente interessato al procedimento;
- d) la Comunità Montana/Unione disporrà il trasferimento delle unità di personale individuate, in applicazione dei principi generali di cui al comma 2, a copertura dei posti istituiti dal Comune interessato.
5. Nel caso di cui al comma 4, possono essere trattenute nell'organico della Comunità Montana del Frignano/Unione, senza procedere al relativo trasferimento, tutte o parte delle unità di personale che risultano necessarie per la copertura dei fabbisogni dotazionali, individuati dalla stessa
6. In tutti i casi previsti dal presente articolo, la Comunità e i Comuni interessati procedono alla coerente ridefinizione degli strumenti programmatici, organizzativi e finanziari (piani occupazionali, progetti di riqualificazione professionale interna, dotazioni organiche, fondi per la formazione e per la contrattazione decentrata, etc.) comunque connessi alla gestione delle risorse umane coinvolte, nel rispetto dei principi evincibili dal presente documento, in quanto applicabili, e nel rispetto dei moduli di relazione sindacale previsti dall'ordinamento nel tempo in vigore.

#### **Art. 9 Formazione**

1. L'attivazione dei servizi unificati, in coerenza con gli obiettivi della gestione associata, comporta l'esigenza di rivedere le modalità organizzative ed erogative degli stessi, con riguardo sia alla strutturazione della rete di relazione con l'utenza, sia ai contenuti e agli standard qualitativi offerti. A tal fine, la Comunità Montana del Frignano/Unione attiverà programmi di formazione del personale direttamente correlati allo sviluppo organizzativo e qualitativo dei servizi, mirati ad incrementare ed adeguare costantemente la qualificazione del personale stesso.

*Sanvito  
Ponchi*


**Art. 10**  
**Informazione sulle scelte di riassetto**


1. In ragione della particolare delicatezza ed elevata complessità connaturate ai processi di riarticolazione e riqualificazione del servizio unificato, la Comunità Montana del Frignano/Unione procederà al tempestivo coinvolgimento delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, nel rispetto dei ruoli assegnati alle parti dall'ordinamento nel tempo in vigore.
2. In particolare, sarà fornita informazione preventiva per i processi di generale riorganizzazione delle strutture e dei servizi e degli strumenti di gestione delle risorse umane.

11 Dicembre 2013

La Delegazione di parte pubblica della Comunità Montana del Frignano:

Canovi Romano - Presidente 

Giovanelli Giampaolo - Segretario 

Mucciarini Marilena - Responsabile Servizio Personale Comunità Montana del Frignano 

Le Rappresentanze sindacali:


Pasquesi Claudio - F.P. C.G.I.L. 

Manfredini Pierpellegrino - F.P.S. CISL 

Coratella Federico - S.U.L.P.M. Di.C.C.A.P. 


R.S.U. Comunità Montana del Frignano:

Guardiani Maurizio - F.P.S. CISL \_\_\_\_\_


Florini Samantha - S.U.L.P.M. Di.C.C.A.P. 

Carani Emiliano - F.P. C.G.I.L. 

R.S.U. dei Comuni di:

Pavullo n.F.: F.P. C.G.I.L. Gandolfi M. Cristina 

\*TUTTI I COMUNI

Fanano: F.P. C.G.I.L. Giambi Monia 

\*TUTTI I COMUNI